



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 25 marzo 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 11057/2022

Rel., Cons. Vella

A.E. ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi avverso il decreto n. 1787/2022, depositato il 15/03/2022, con cui il Tribunale di omissis ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 L. fall. contro il provvedimento del giudice delegato del Fallimento (omissis) Srl (dichiarato, omisso medio, dopo l'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale della società) che aveva ammesso al passivo per il loro intero ammontare i crediti da essa vantati, riconoscendo però (la richiesta) collocazione in prededuzione solo ai crediti maturati tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di pubblicazione del provvedimento di omologa ed escludendo che uguale collocazione spettasse a quelli maturati durante la fase di esecuzione del concordato omologato.

Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717/2024 ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione/falsa applicazione dell'art. 2741, comma 1, c.c., nonché del principio generale della par conditio creditorum, in combinato disposto con gli artt. 93, 94, 98, 99 e 111 l.f., in una con l'art. 2909 c.c., laddove il giudice a quo ha ritenuto di doversi adeguare alle decisioni assunte in casi analoghi inerenti la stessa procedura fallimentare.

Secondo il ricorrente Tribunale, motivando per relationem, ha reso un provvedimento privo di autonoma valutazione rispetto alle argomentazioni svolte nei numerosi precedenti richiamati, dal che ne discenderebbe la sua nullità.

Il motivo è palesemente infondato nella parte in cui denuncia l'insufficiente motivazione del decreto.

Il nuovo assetto processuale quale delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, è racchiuso nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», sicché è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé», che si determina, quale vizio processuale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), allorché l'anomalia si manifesti come «"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e (grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione», mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone una specifica modalità della critica, rigorosamente articolata attraverso l'indicazione del «"/atto storico", il cui esame sia stato omissivo, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"».

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l.f., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. nella parte in cui il tribunale, negando il beneficio della prededuzione si sarebbe dunque discostato dagli assesti giurisprudenziali della Cassazione ritenendo “di poter confutare, già in astratto, il principio di diritto, emergente dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma la prededucibilità dei crediti maturati successivamente all'omologazione del concordato preventivo in funzione dell'attuazione dei risultati perseguiti da siffatta procedura e in caso di intervenuta declaratoria del fallimento per uno stato di insolvenza manifestatosi senza soluzione di continuità con la crisi economica sottesa all'ammissione al predetto concordato”.

Secondo la ricorrente “non sembra difatti potersi negare, logicamente ancor prima che giuridicamente, che le attività e le operazioni volte ad attuare un determinato programma di recupero dell'impresa, ancorché poste in essere successivamente alla chiusura della procedura nella quale quel programma si sia formato e sia stato approvato dai competenti organi, siano pur sempre “in funzione” della realizzazione degli obiettivi della medesima procedura”.

Il motivo pone una questione di sicura rilevanza nomofilattica in relazione alla perdurante attualità dell'orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della legge fallimentare che ha progressivamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 111 L. fall. alla fase esecutiva del concordato con continuità aziendale seguito da fallimento.

Il richiamato orientamento della suprema corte aveva esteso l'ambito di applicazione dell'art. 111 l.fall. nell'ipotesi di fallimento conseguente al concordato con continuità aziendale, applicando il concetto di funzionalità anche alla fase esecutiva del concordato. La corte, al fine di un'adeguata selezione della prededuzione funzionale ha dapprima elevato a criterio generale, l'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge: “ affinché i relativi crediti maturati nel corso della procedura possano godere

del rango prededucibile previsto dalla L. L. Fall. art. 111, nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione già nel piano analitico allegato alla proposta, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 2, lett. 2, secondo un principio generale che può ricavarsi dalla L. Fall., art. 182-quater, comma 2" (Cass. 16 maggio 2016, n. 9995; richiamata da Cass. 8 febbraio 2017, n. 3317). Decisione che veniva però rapidamente superata dalla successiva giurisprudenza, ritenendosi non più necessaria l'inclusione delle future obbligazioni nel piano sottoposto all'approvazione dei creditori ed all'omologa del tribunale, essendo sufficiente una valutazione di conformità di tali obbligazioni rispetto al piano (Cass. 9 settembre 2016, n. 17911 ha affermato tale principio, precisando che il riconoscimento della prededuzione per i crediti post omologa presupponeva che i debiti fossero stati assunti "in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato."). Interpretazione poi seguita da altre decisioni che hanno consolidato tale orientamento in forza del quale i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento del debitore, anche se derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati nel piano concordatario, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti risultino conformi allo stesso, in quanto volti al raggiungimento degli obiettivi da esso previsti ed all'adempimento della proposta (cfr. Cass. 43/2023; Cass., 4/02/ 2021, n. 2656; Cass., 10/01/2018, n. 380).

Il Collegio, nella richiamata ordinanza interlocutoria, ha ritenuto opportuno verificare la tenuta dell'orientamento consolidatosi nelle richiamate pronunce della Corte, con approfondimento sulla rilevanza, tra l'altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 L. fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 L. fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 L. fall. post omologa al criterio della "occasionalità" (da riferire pur sempre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della "funzionalità" (che esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante: da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, L. fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis L. fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla "segregazione patrimoniale" tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), L. fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato.

La soluzione delle questioni indicate dalla Corte, presuppone, innanzitutto, un corretto inquadramento sistematico della fattispecie alla luce del dettato dell'art. 111, comma 2, l.fall., secondo cui sono considerati debiti prededucibili "quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge."

Esclusa la sussistenza di una specifica disposizione di legge la soluzione del problema risiede nel sintagma “in occasione o in funzione”, è rimesso ai due criteri cronologico o teleologico, affidata, in definitiva, all’interprete.

A tal riguardo la rilevanza delle questioni di cui ai punti i) e ii) attiene alla possibilità o meno di ricondurre la fattispecie in esame alla prededuzione cd occasionale.

Possibilità che si adombra in Cass. 380/2018, sul presupposto che “la chiusura del concordato che, ai sensi dell’art. 181 l.fall., fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, pur determinando la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto, durante il corso della procedura, dall’art. 167, non comporta (salvo che alla data dell’omologazione il concordato sia stato già interamente eseguito) l’acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio, che resta vincolato all’attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall’art. 185, è tenuto a sorvegliare l’adempimento, “secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione”, con la conseguenza che “la fase di esecuzione, nella quale - come si desume dalla stessa rubrica dell’art. 185 - si estrinseca l’adempimento del concordato, non può allora ritenersi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l’ha preceduta” e che, quindi, il debitore non riacquista la piena disponibilità del proprio patrimonio che “resta vincolato all’attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall’art. 185, è tenuto a sorvegliare l’adempimento, “secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione”.

Tale prospettazione non pare corretta.

Come ricordato dalle sezioni unite della Corte (cfr. Cass su. 31 dicembre, 2021, n. 42093) tale requisito ha assunto ben presto nella giurisprudenza di legittimità un connotato autonomo rispetto alla funzionalità (per la rilevanza della congiunzione disgiuntiva nel testo: Cass. 2999/2023; 5098/2014, 10130/2021, 22670/2021), così declinandosi sia sul piano cronologico, sia per l’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura stessa.

Se, quindi, il secondo profilo è stato oggetto di una profonda elaborazione interpretativa, giungendosi, al fine, a ritenere che l’occasionalità dovesse essere integrata con il citato implicito elemento soggettivo, altrimenti apparendo esso “palesamente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa” (Cass. 1513/2014; per medesime considerazioni vedi Cass. n. 20113/2016), è sempre stato chiaro che la prededuzione occasionale potesse sorgere soltanto nel contesto di una procedura concorsuale e fino alla sua chiusura.

E se nel caso di procedimento introdotto con la domanda prenotativa o con riserva ex art. 161 comma 6 l.fall. non pochi dubbi sono sorti sono sorti sul momento in cui la procedura di concordato preventivo potesse ritenersi iniziata o aperta ai fini del

beneficio della prededuzione, non si è mai dubitato, stante il chiarissimo tenore letterale dell'art. 181 l.fall., che il provvedimento di omologa ne segnasse la chiusura. Ciò significa che, una volta pronunciata l'omologazione, non può più parlarsi di pendenza della procedura ... conseguentemente non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di unicità della procedura concorsuale" (Cass., 10 febbraio 2016, n. 2695).

Con la conseguenza che, in difetto dell'imprescindibile requisito cronologico, i crediti sorti successivamente non possono godere della prededuzione cd. occasionale.

Più complessa è la questione attinente alla possibile riconduzione della fattispecie nell'ambito della prededuzione cd funzionale.

Nella prospettiva interpretativa abbracciata dalla Corte si è evidenziato che, a seconda delle previsioni del piano e della proposta, l'adempimento del concordato può richiedere il compimento di attività più o meno complesse, ritenendosi quindi possibile che, nel corso dell'esecuzione, il debitore si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni, le quali, traendo origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte "in funzione" della procedura. Con la conseguenza che, ove alla risoluzione del concordato omologato, dovuta all'inadempimento di non scarsa importanza del debitore, faccia seguito, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di fallimento, ci si trovi in presenza di un'ipotesi di consecuzione fra procedure, che giustifica l'applicazione dell'art. 111 della L. Fall. (cfr. Cass. 43/2023).

Interpretazione, quest'ultima, che non appare convincente.

Come è ben noto le sezioni unite della Corte hanno ritenuto che la "funzionalità" richiamata dall'art. 111 l.fall. ai fini del riconoscimento della prededuzione esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato; essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa (quesito ii)".

La Corte ha proceduto quindi ad una definizione di tale presupposto relazionale, giungendo alla conclusione che esso può sussistere nei confronti di una sola procedura concorsuale ("altra questione restando il trattamento della pretesa che, non adempiuta dal debitore nella zona concorsuale in cui era venuta ad esistenza, venga infine insinuata come credito nel successivo fallimento; ne deriva, condividendo una riflessione dottrinale, l'opportuno riconoscimento che la nozione relazionale in esame non può sussistere di per sé e indifferentemente rispetto a più procedure concorsuali").

Pur escludendosi una valutazione ex post dell'utilità prodotta, secondo la Corte "la funzionalità può dirsi sussistente allora quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio

per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare (quesito iii)".

Sempre secondo la Corte bisogna tener conto della "necessità di sostanziare la funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta, non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra, né infatti tale sequenza trovando alcun riferimento normativo diretto e specificola funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo, appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un credito solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell'iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva, esigendo piuttosto - a necessario elemento integrativo - che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d'insuccesso del relativo progetto ristrutturativo..... ne consegue che proprio la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori (quesito iv)" (Cass. su 31 dicembre, 2021, n. 42093).

L'articolata ricostruzione sistematica delle sezioni unite sembra quindi fondarsi su questi presupposti:

a) la funzionalità può dirsi sussistente quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, il che significa che "la L. Fall., art. 111, comma 2, prescrive che il credito possa qualificarsi funzionale sulla base di un rapporto di strumentalità esistente non con il patrimonio del debitore, ma con una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare," (punto 36 della motivazione);

b) la funzionalità può sussistere nei confronti di una sola procedura concorsuale;

c) la prededuzione funzionale può essere fatta valere in una procedura concorsuale diversa da quella in cui è sorta ove vi sia consecuzione di procedure purché "il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d'insuccesso del relativo progetto ristrutturativo."

Orbene appare evidente come tale ricostruzione sistematica sia incompatibile con gli ultimi approdi della giurisprudenza secondo cui il rapporto di strumentalità tra l'obbligazione all'origine del credito ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano costituisce l'unico presupposto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione (cfr. Cass. 43/2023).

E ciò in quanto secondo le sezioni unite della corte, la L. Fall., art. 111, comma 2, prescrive che il credito possa qualificarsi funzionale sulla base di un rapporto di strumentalità esistente non con il patrimonio del debitore, ma con una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, ne deriva se tale non è l'atto di programmazione dell'impresa funzionale al suo risanamento (punto 36 della motivazione) tanto meno può esserlo l'atto esecutivo di tale programmazione pur se anch'esso funzionale al risanamento dell'impresa.

Inoltre, la strumentalità con il piano di concordato preventivo non è di per sé stessa sufficiente dovendosi valutare anche il vantaggio che l'atto ha apportato "nella transizione verso altra procedura che segua la prima".

In tale prospettiva con riferimento alla questione di cui al punto iv) dell'ordinanza interlocutoria deve ritenersi che l'art. 182-*quater* della L. Fall., nel riconoscere la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualsiasi forma "in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli artt. 160 e seguenti o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis", ha innovato la disciplina dettata dall'art. 111, comma 2, attraendo nell'ambito applicativo di tale disposizione crediti precedentemente estranei alla stessa, in quanto non sorti "in occasione" o "in funzione" della procedura concordataria.

A tal proposito l'art. 101 CCII, che riprende, sostanzialmente il contenuto dell'art. 182-*quater* l.fall., ha precisato che tali finanziamenti devono essere necessariamente previsti nel piano e quindi valutati nella relazione del professionista ex art. 87, c. 3, CCII e sottoposti, quale parte essenziale della proposta, all'approvazione dei creditori in sede di votazione.

La soluzione dettata dal CCII nell'art. 101 CCII può fornire una corretta chiave interpretativa della portata dell'art. 182-*quater* l.fall. essendo evidente la continuità rispetto ad un indirizzo già presente nel formante giurisprudenziale, fondato sulla considerazione, di carattere generale, che "solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del numero e dell'ammontare dei "debiti della massa" consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento" (Cass. 9995/2016).

L'inclusione del finanziamento nel piano è quindi, anche nelle procedure disciplinate dall'art. 182-*quater* l.fall., un elemento essenziale al fine di garantire le ragioni dei creditori anteriori, assicurando loro la possibilità di esprimere un consenso informato anche in relazione all'incidenza di crediti prededucibili che sorgeranno in una fase successiva alla chiusura della procedura concorsuale, circostanza quest'ultima evidentemente assai rilevante ai fini della valutazione di fattibilità economica e convenienza della proposta.

Orbene, con riferimento poi alla questione di cui al punto v) dell'ordinanza interlocutoria (la "miglior soddisfazione dei creditori"), non può non sottolinearsi che l'opzione interpretativa che qui si contrasta risulta particolarmente gravosa ed iniqua per i creditori concorrenti i quali, in tutte le ipotesi di continuità diretta sono

normalmente esposti, in misura e per tempi dipendenti dalla struttura del piano di concordato, a un duplice rischio: riduzione dei valori e maturazione della prededuzione.

Rischio connaturato alla continuazione dell'attività d'impresa che affievolisce, fino quasi a farla svanire, la valenza e l'effettività del vincolo impresso sui beni del proponente un concordato preventivo a seguito della presentazione della domanda concordataria (beni che costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori concordatari), al fine di evitare un ulteriore depauperamento del suo patrimonio, a garanzia della *par condicio creditorum*.

Rischio che sarebbe enormemente ed ingiustificatamente aggravato ove la prededuzione potesse formarsi anche dopo la chiusura della procedura senza alcun controllo o approvazione preventiva, sempre che l'obbligazione sia contratta in conformità con gli obiettivi del piano.

Requisito quest'ultimo intrinseco ed immanente a qualsiasi atto d'impresa successivo all'omologazione di un concordato in continuità diretta.

Da ultimo riguardo al rapporto tra prededuzione ex art. 111 comma 2 l.fall. ed esenzione ex art. 67 comma 3 lett. e) l.fall., va innanzitutto chiarito l'ambito di applicazione della norma, dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva della stessa, che, a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori anteriori, ai quali, come detto è funzionale il principio di segregazione, limiti l'ambito di applicazione dell'esenzione ai soli atti espressamente previsti dal piano e quindi sottoposti all'approvazione dei creditori.

Interpretazione sposata dal legislatore della riforma.

Invero l'art. 166 comma 3 lett. e) CCII, per quanto riguarda la revocabilità degli atti posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato poi sfociato in liquidazione giudiziale, afferma che l'esenzione da revocatoria opera soltanto per gli atti, i pagamenti e le garanzie "in essi indicati", quindi per quelli che sono stati indicati nel piano e quindi, come tali, approvati dai creditori e sottoposti all'esame del tribunale in sede di omologa, ed è pertanto l'omologa a dare ad essi il suggello della successiva non revocabilità. Fermo restando, ovviamente, che gli atti successivamente posti in essere devono essere conformi a quelli indicati, e che tale conformità andrà esaminata dal tribunale in sede di azione revocatoria promossa dal curatore.

Soluzione interpretativa che consente di ricondurre ad unità i vari puzzle di questa complessa vicenda, dovendosi ritenere che, se i soli atti indicati nel piano vanno esenti da revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e), vuol dire che solo i crediti originati da quegli stessi atti, ove impagati, diventano prededucibili nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111 comma 2 l.fall.

Soluzione che appare altresì in linea con la richiamata decisione delle sezioni unite posto che l'inserimento dell'atto nel piano rende evidente la sua strumentalità rispetto

alla procedura concorsuale, di cui segue le sorti, essendo la prededuzione inscindibilmente collegata all'omologa del concordato.

Fermo restando il potere del giudice delegato di valutare, in sede di ammissione al passivo, l'inerenza dell'atto anche alla seconda procedura.

Interpretazione che fornisce un'adeguata tutela delle ricordate ragioni di tutela dei creditori anteriori non apparendo, allo stesso tempo, iniqua nei confronti di coloro i quali lo divengono dopo l'omologa del concordato, essendo questi ultimi ben consci di trattare con un imprenditore tornato in bonis ed avendo tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per far valere le loro ragioni in caso di inadempimento del debitore.

Ne deriva quindi l'infondatezza del secondo ed anche del terzo motivo.

Si chiede quindi il rigetto del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: affinché i relativi crediti maturati dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo possano godere del rango prededucibile ai sensi della L. Fall. art. 111, comma 2 nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione analitica nel piano allegato alla proposta.

p.q.m.

CHIEDE

Il rigetto del ricorso.

Roma, 3 marzo 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**